

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. II
n. 8

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2006

Modifiche all’articolo 14 del Regolamento del Senato, in materia
di composizione dei Gruppi parlamentari

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta di modificazione del regolamento prende lo spunto da una situazione di fatto che si è venuta a creare in Senato dopo le ultime elezioni politiche che hanno visto una sostanziale parità tra le coalizioni di Centro-sinistra e di Centro-destra.

Si tratta, come è noto, della particolare rilevanza assunta nei procedimenti decisionali della nostra Assemblea da parte dei senatori di diritto e a vita, che, a differenza del passato, giocano oggi un ruolo squisitamente politico, diventando arbitri delle sorti di una maggioranza governativa.

Riteniamo che tale questione debba essere affrontata in termini costruttivi e senza posizioni preconcepite.

Nei fatti, la posizione dei senatori di diritto e a vita è oggi strettamente legata a quella del Gruppo misto al quale aderiscono, con la conseguenza di sottostare alle direttive politiche della Presidenza di tale Gruppo.

Secondo quanto recita testualmente l'articolo 59 della Costituzione:

«È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

L'articolo 59 della Carta costituzionale nasce su iniziativa dell'onorevole Alberti, il quale osservò che per quanto attiene al primo comma: «si tratta di collocare nel Senato personaggi i quali, non solo hanno simboleggiato, ma hanno sintetizzato dei periodi politici perché il Presidente della Repubblica è il tipico rappresentante riassuntivo di questa sintesi».

La proposta fu accettata considerando che i Presidenti della Repubblica per il posto che hanno occupato «non possono discendere alla fine del loro mandato nell'agone elettorale».

Sulla opportunità di istituire una categoria di senatori a vita, di cui al secondo comma, si discusse ampiamente, soprattutto nella «Commissione dei 75».

Terracini, tra gli altri, fu ad essa contrario, perché la nomina a vita urta contro il rinnovamento del Senato e perché ogni celebrità, per quanto viva astratta dalla vita politica, ha in definitiva, di fronte ai problemi politici, un suo determinato atteggiamento che si rifletterebbe inevitabilmente nella fisionomia politica del Senato quale risulta dalle elezioni.

L'onorevole Alberti illustrò la sua proposta in Assemblea e disse che la ragione pratica del suo essere favorevole consisteva nell'assicurare «ai sommi, ai geni tutelari della patria, una tribuna che essi non hanno».

Non poteva certo prevedere il loro ruolo determinante come nell'attuale fase politica. Infatti aggiunse che, dato il loro numero esiguo «non potranno mai spostare il centro di gravità di una situazione politica al Senato».

Nel testo approvato dall'Assemblea si parlava di «meriti insigni»; in sede di coordinamento il comitato di redazione decise di adottare la formulazione «per altissimi meriti» allo scopo dichiarato di fare una distinzione con «altre nomine di minore significato».

La loro posizione di senatori a vita, o in quanto Presidenti della Repubblica o di nomina presidenziale per altissimi meriti, pertanto si scontra con la collocazione nel gruppo misto, ponendo problemi seri sia rispetto alla attività del gruppo, sia rispetto

alla posizione individuale degli stessi senatori a vita.

La fonte della loro legittimazione infatti è sostanzialmente diversa da quella dei senatori eletti, così come gli altissimi meriti nel campo sociale, artistico e letterario che ne determinano, *ex* articolo 59, la nomina.

Va segnalata al riguardo l'anomalia dei senatori a vita che nelle partecipazioni ai lavori delle Commissioni vengono sostituiti meccanicamente da componenti del gruppo misto, venendo meno la espressione più autentica della loro posizione che risiede proprio nell'aver illuminato la patria per altissimo merito.

Se il senatore eletto in una lista, può legittimamente essere sostituito da un altro senatore del suo gruppo e del suo partito in Commissione, diversa è la situazione del senatore a vita che è scelto *intuitu personae* e non può dunque delegare la presenza in Commissione.

Con la presente modifica all'articolo 14 del regolamento, si vuole consentire agli *ex*

capi dello stato e ad insigni personaggi, che hanno onorato la vita del paese, di partecipare alle funzioni di indirizzo politico del Senato in modo autonomo, rafforzando e salvaguardando la loro posizione.

Riteniamo che, proprio per assicurare la loro più totale autonomia in ogni fase della attività politico-parlamentare, si renda necessario modificare l'articolo 14 del regolamento interno, prevedendo una deroga alla composizione dei Gruppi e la possibilità che possa essere costituito un Gruppo inferiore a 10 unità composto dai senatori a vita assicurando loro piena libertà di azione e piena responsabilità.

Non sfuggirà infatti la considerazione che l'istituzione di un gruppo formato solo da senatori di diritto e a vita avrebbe una notevole rilevanza nell'organizzazione funzionale del Senato, in special modo perciò che concerne la istituzione degli organi collegiali (Commissioni *in primis*) e l'organizzazione dei lavori parlamentari in genere.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, con l'eccezione del Gruppo al quale aderiscono esclusivamente i senatori di diritto e a vita di cui all'articolo 59 della Costituzione».